

OGGETTO: "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 'Riordino del Servizio Sanitario Regionale'

Firme

Enrico Ioculano
Armando Sanna
Roberto Arboscello
Carola Baruzzo
Simone D'Angelo
Davide Natale
Andrea Orlando
Katia Piccardo
Federico Romeo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 ha istituito le Conferenze dei Sindaci territoriali quali organi di rappresentanza delle comunità locali nell'ambito delle aree sociosanitarie locali. L'articolo 15 della legge, disciplina la composizione e il funzionamento di tali organismi collegiali, che operano su base territoriale corrispondente agli ambiti delle ASL.

La presente proposta introduce il principio della doppia maggioranza per l'attribuzione della Presidenza delle Conferenze dei Sindaci territoriali, sostituendo integralmente il comma 3 dell'articolo 15, recentemente novellato, con una disposizione uniforme.

La nuova formulazione richiede il contestuale raggiungimento di due distinti quorum: il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni componenti la Conferenza territoriale e il voto favorevole di Comuni che rappresentino almeno il 51% della popolazione complessiva dell'ambito territoriale della ASL, calcolata secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Gli ambiti territoriali delle ASL liguri presentano una significativa eterogeneità nella distribuzione della popolazione tra i Comuni, con alcune ASL che comprendono realtà comunali con poche centinaia di abitanti accanto a città di medie dimensioni, mentre altre includono comuni con popolazioni più equilibrate.

La doppia maggioranza garantisce che l'attribuzione della Presidenza rifletta sia la volontà della maggioranza delle amministrazioni comunali sia quella della maggioranza dei cittadini, equilibrio particolarmente rilevante considerando che le Conferenze dei Sindaci esprimono pareri obbligatori su atti fondamentali.

Il sistema conferisce al Presidente una legittimazione rafforzata, essenziale per l'efficace esercizio delle funzioni di rappresentanza istituzionale nei rapporti con la Direzione Generale della ASL e con gli organi regionali, di coordinamento delle posizioni dei Comuni su tematiche sanitarie locali complesse, di interlocuzione con le rappresentanze dei cittadini e di partecipazione a tavoli tecnici di programmazione socio-sanitaria.

La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la legittimità di tali sistemi negli organi collegiali composti da enti territoriali, riconoscendone la ragionevolezza nel bilanciare il principio

di eguaglianza delle istituzioni comunali con il principio democratico della rappresentanza proporzionale alla popolazione. La modifica individua nell'ultimo censimento ufficiale il dato di riferimento per il calcolo della maggioranza demografica, garantendo certezza giuridica, stabilità e uniformità applicativa in tutte le ASL.

La disposizione non modifica le modalità di voto, che rimangono improntate al principio dell'eguaglianza, mentre la ponderazione demografica interviene in fase di verifica del raggiungimento del quorum: ciascun Sindaco esprime un voto di eguale valore, si verifica se i voti favorevoli costituiscono la maggioranza assoluta dei Comuni componenti la Conferenza territoriale e se la popolazione dei Comuni favorevoli supera il 51% della popolazione complessiva dell'ambito della ASL, con l'attribuzione della Presidenza valida solo se entrambi i quorum sono raggiunti. Il sistema non penalizza i Comuni minori, che mantengono il medesimo peso in termini di voto, ma garantisce che le scelte riflettano un consenso territorialmente ampio, evitando sia che pochi Comuni popolosi impongano decisioni non condivise dalla maggioranza delle amministrazioni, sia che molti Comuni piccoli attribuiscano la Presidenza in contrasto con la volontà dei territori più popolosi.

La modifica ha natura esclusivamente ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, limitandosi a ridefinire con legge il procedimento di attribuzione della Presidenza senza prevedere nuovi organismi, compensi aggiuntivi o incrementi di spese.

La proposta risponde all'esigenza di uniformare su tutto il territorio regionale i criteri di rappresentatività democratica e demografica nella governance sanitaria locale.

ARTICOLATO CON DESCRIZIONE

L'Articolo 1 sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 41/2006 introducendo il sistema della doppia maggioranza per l'attribuzione della Presidenza delle Conferenze dei Sindaci territoriali operanti nell'ambito delle ASL. La nuova formulazione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni componenti la Conferenza territoriale (maggioranza democratica) e il contestuale voto favorevole di Comuni che rappresentino almeno il 51% della popolazione complessiva dell'ambito territoriale della ASL, calcolata secondo i dati dell'ultimo censimento (maggioranza demografica).

L'articolo 2 Stabilisce espressamente che la modifica normativa introdotta dall'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale, limitandosi a modificare la procedura di elezione del Presidente della Conferenza dei Sindaci senza implicazioni finanziarie.

Articolo 3 definisce l'entrata in vigore. La decorrenza immediata è giustificata dalla natura ordinamentale della disposizione e dall'assenza di necessità di provvedimenti attuativi.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41)

Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e successive modificazioni, è sostituito dal seguente.

"3. La Presidenza della Conferenza dei Sindaci viene attribuita attraverso una deliberazione adottata a doppia maggioranza determinata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni che

compongono la Conferenza stessa e dal contestuale voto favorevole di Comuni rappresentanti almeno il 51 per cento della popolazione complessiva, secondo i dati dell'ultimo censimento.".

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

Proposta di legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 'Riordino del Servizio Sanitario Regionale'

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La presente proposta di legge introduce il principio della doppia maggioranza per l'attribuzione della Presidenza delle Conferenze dei Sindaci territoriali operanti nell'ambito delle Aziende Sanitarie Locali, sostituendo la precedente delega ai regolamenti interni. La modifica richiede il contestuale raggiungimento della maggioranza assoluta dei Comuni componenti e della maggioranza demografica (51% della popolazione dell'ambito territoriale). L'obiettivo è uniformare su tutto il territorio regionale i criteri di rappresentatività democratica e demografica, rafforzare l'autorevolezza del Presidente eletto e garantire che la governance sanitaria locale rifletta sia la volontà della maggioranza delle amministrazioni comunali sia quella della maggioranza dei cittadini serviti dalla ASL.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale"

Piano Socio Sanitario Regionale

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Articolo/comma	Natura	Proposta in corso	Proposta a regime	TOTALE
Nessun articolo comporta entrate	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nessun articolo comporta spese	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo da finanziare:				0,00 €

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

La proposta di legge ha natura esclusivamente ordinamentale e modifica unicamente la procedura di elezione del Presidente della Conferenza dei Sindaci La modifica si limita a ridefinire il quorum

richiesto per l'elezione del Presidente, senza alcuna implicazione di carattere finanziario. La Conferenza dei Sindaci continua ad operare nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

DATI E FONTI UTILIZZATI

Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e successive modificazioni

Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione

Analisi comparativa con sistemi di doppia maggioranza in altri ordinamenti regionali e in organismi intercomunali

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

Non sono previste abrogazioni di disposizioni vigenti che comportino effetti finanziari. La modifica sostituisce unicamente una parte testuale dell'articolo 15 della L.R. 41/2006, senza incidere sulle disposizioni finanziarie contenute nella medesima legge o in altre norme regionali.

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

Non è necessario il reperimento di fondi, in quanto la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione è a costo zero e la sua attuazione avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso le amministrazioni interessate.

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI

Non sono previsti scostamenti tra previsioni di spesa ed effettivi andamenti, in quanto la proposta di legge non genera alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

FIRMA PROPONENTE